

CONTENZIOSO

La sospensione feriale dei termini e i suoi dintorni

di **Gianfranco Antico**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

L'art. 1, comma 1, Legge n. 742/1969, come modificato dall'art. 16, D.L. n. 132/2014, conv. con modif., in Legge n. 162/2014, prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. Inoltre, l'art. 7-quater, commi 16 e 17, D.L. n. 193/2016, inserito in sede di conversione in Legge n. 225/2016, ha introdotto la c.d. moratoria estiva, prevedendo la sospensione per la trasmissione della documentazione (1° agosto – 4 settembre) e la sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, dal 1° agosto al 4 settembre. Da ultimo, l'art. 10, D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, sospende l'invio di una serie di atti, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto dal 1° al 31 dicembre.

La sospensione dei termini feriali

L'art. 16, D.L. n. 132/2014, conv. con modif. in Legge n. 162/2014, intervenendo sull'art. 1, Legge n. 742/1969, che, per *ius receptum*, si applica anche al rito tributario, ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il 1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese (e non più il 15 settembre).

Durante questi 31 giorni tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal Legislatore per il compimento dell'adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, ecc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale.

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, "secondo l'unità di misura del giorno". In particolare, secondo l'art. 155, c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale.

Il periodo di sospensione feriale dei termini vale per tutte le liti tributarie e quindi sono

soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonché l'oggetto del ricorso. In particolare (cfr. circolare n. 98/E/1996) la sospensione opera per i seguenti atti.

Atti sospendibili

Avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del di tributo.	Provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione.	Ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora	Provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata.	Rifiuto, espresso o tacito, di restituzione di tributi.	Ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari.
--	---	---	--	---	---

La sospensione feriale, inoltre, comporta lo slittamento dei termini di pagamento degli atti impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, generalmente legati al termine per proporre ricorso^[1].

La sospensione trova applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, concessionario per la riscossione) e precisamente:

1. proposizione del ricorso introduttivo;
2. costituzione in giudizio del ricorrente;
3. deposito di documenti e di memorie illustrative;
4. proposizione dell'atto di appello;
5. proposizione del ricorso per cassazione;
6. riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito;
7. eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 546/1992^[2].

Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, Legge n. 742/1996, la sospensione non si applica – fra l'altro – ai procedimenti cautelari. Infatti, almeno una sezione, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, assicura lo svolgimento delle udienze sulle domande relative alla concessione di ipoteca o all'autorizzazione al sequestro conservativo, a garanzia del credito fiscale emergente in base al p.v.c., all'atto di accertamento, all'atto di contestazione delle violazioni o al provvedimento di irrogazione della sanzione.

L'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997

Il D.Lgs. n. 218/1997 – art. 6, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 13/2024 – per consentire



all'ufficio e al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell'atto di accertamento cui l'istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere (salvo quanto previsto nei casi in cui il contribuente abbia presentato istanza di adesione nei 15 giorni successivi alla notifica dell'atto di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dallo schema di atto, dove la sospensione è di 30 giorni), decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente (nel caso di spedizione via posta, il termine di sospensione decorre dalla data certa di spedizione).